
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Interesse all'impugnazione: la soccombenza va valutata anche con riguardo alle enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza?

Va confermato l'orientamento secondo cui la soccombenza, che determina l'interesse all'impugnazione, deve essere valutata anche con riguardo alle enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza, qualora esse siano suscettibili di passare in giudicato, in quanto presupposti necessari della decisione.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.7.2015, n. 16071

...omissis...

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione, in assunto omessa, insufficiente e contraddittoria, su un fatto controverso e decisivo.

Si lamenta che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del contenuto del contratto di compravendita del 23 dicembre 1985 nella sua interezza, e, in particolare, della pattuizione con cui è precisato che "la vendita è stipulata a corpo, con tutti i diritti, servitù, accessioni, pertinenze, nell'attuale stato di fatto e di diritto", e neppure avrebbe considerato che nell'atto di divisione della proprietà Br. le parti avevano espressamente previsto che il contenuto delle pattuizioni avrebbe vincolato anche gli aventi causa dei comparenti. Sul punto era privo di fondamento il rilievo della Corte d'appello, secondo cui le modalità di esercizio della servitù di passaggio trovavano giustificazione soltanto nell'ambito dei rapporti familiari tra i titolari del due fondi.

Si contesta, inoltre, l'affermazione secondo cui l'accordo coevo all'atto di compravendita del 1985 avrebbe confermato il contratto preliminare stipulato tra la dante causa xx e il marito della sig.xxxx. La diversità di soggetti e di contenuto smentiva l'assunto: l'accordo non poteva vincolare gli aventi causa dei sottoscrittori, nè lo prevedeva, e non conteneva alcun riferimento alla rinuncia alla servitù perpetua. In senso contrario all'affermazione della Corte d'appello, militava poi il dato oggettivo del mancato richiamo, nell'atto di compravendita, della scrittura privata intercorsa in pari data tra la sig.xxx e xxx.

La doglianza è infondata.

Va osservato preliminarmente che sussiste l'interesse della ricorrente alla riforma della motivazione della sentenza d'appello, che ha accertato, a favore della proprietà xxxxx, l'esistenza di una servitù di passaggio temporanea sottoposta a condizione risolutiva in luogo della servitù perpetua, e che, sulla base del predetto accertamento, ha confermato il rigetto dell'actio nega teoria servitutis proposta dai coniugi Bxxx. per carenza di prova dell'avveramento della condizione risolutiva.

La soccombenza, che determina l'interesse all'impugnazione, deve essere valutata anche con riguardo alle enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza, qualora esse siano suscettibili di passare in giudicato, in quanto presupposti necessari della decisione (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 17193 del 2012), come nella specie l'accertamento della natura temporanea e condizionata del diritto di passaggio a favore del fondo della ricorrente.

Ciò detto, le censure prospettate attingono al merito delle valutazioni del giudice d'appello, di cui la ricorrente sollecita un riesame.

La Corte d'appello ha ritenuto, con ragionamento congruo, che l'originaria servitù di passaggio fosse stata estinta e sostituita da quella temporanea risolutivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione comunale a realizzare l'accesso diretto, dalla via pubblica, alla proprietà xxxx.

La ricorrente prospetta una interpretazione alternativa dei numerosi atti intervenuti tra le parti e i loro danti causa, senza però evidenziare limiti logico-giuridici della motivazione fornita dalla Corte d'appello.

A ciò si aggiunga che la tesi propugnata dalla ricorrente finisce per negare qualsiasi significato alle pattuizioni succedutesi nel tempo, riguardo alla servitù di passaggio, vale a dire al contratto preliminare stipulato tra suo marito ed xxxxxxx. e alla scrittura privata intervenuta tra la medesima ricorrente xxxxx.

Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione.

Si contesta che la Corte d'appello, dopo aver rilevato che la questione dell'eventuale inadempimento della sig.xxxxx alle obbligazioni assunte con la

scrittura privata del 1985 era estranea al thema decidendum, ha proceduto all'esame della documentazione prodotta dalla controparte, affermando che la stessa xxxxx aveva disatteso gli impegni di cui alla citata scrittura, e sulla base di tale rilievo ha dichiarato compensate le spese del giudizio.

La doglianza è infondata.

La Corte d'appello ha valutato il comportamento tenuto dalla convenuta in funzione dell'esercizio del potere di compensazione delle spese del giudizio, non ai fini di una pronuncia che non era stata richiesta.

Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse.

I motivi di ricorso ripropongono i motivi di appello, che, secondo gli stessi ricorrenti incidentali, sarebbero stati accolti dalla Corte d'appello nella sostanza ma non nella forma, mancando l'accertamento della inesistenza della servitù perpetua di passaggio.

In realtà, come rilevato ai fini della valutazione sull'ammissibilità del ricorso principale, la sentenza d'appello ha confermato il rigetto dell'actio negatoria servitutis sulla base dell'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio temporanea risolutivamente condizionata, a favore della proprietà xxxxx. e a carico della proprietà Bxxx e perciò stesso ha accertato che non esiste una servitù perpetua di passaggio a favore e a carico delle suddette proprietà.

L'esito del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese relative.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 maggio 2015.